

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1, lettera *a*), della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernenti norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, ha inteso, tra le altre cose, riconoscere, a pari titolo, tra i docenti di ruolo di ogni ordine e grado, alcune categorie di insegnanti tra cui si inquadrano gli insegnanti tecnico-pratici.

Tale norma, che si ricava in modo esplicito dall'articolo 118 del predetto decreto presidenziale, ha inteso porre fine ad una iniqua discriminazione tra docenti che impediva ad alcune categorie di insegnanti, pur in possesso di tutti i requisiti di legge, di godere a pieno titolo degli stessi diritti riconosciuti, invece, ai loro colleghi.

Uno dei casi più eclatanti era dato dall'impossibilità di accedere a concorsi per

il reclutamento del personale direttivo di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Con la legge-delega 30 luglio 1973, n. 477, e il successivo decreto presidenziale n. 417 del 1974 si è creduto di porre definitivamente fine a tale problema.

Così non è stato. Nonostante, infatti, l'entrata in vigore della citata normativa e l'emanazione di un'apposita circolare (n. 123 del 3 maggio 1978) del Ministero della pubblica istruzione, si sono continuati a verificare casi di esclusione dei docenti delle categorie predette da concorsi per il reclutamento del personale direttivo.

È in considerazione di ciò che si è ravvisata l'opportunità di presentare il disegno di legge volto a dare un'interpretazione autentica della normativa in questione e a risolvere, pertanto, definitivamente il problema.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

L'articolo 1, lettera *a*), della legge 30 luglio 1973, n. 477, ed il capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, vanno interpretati nel senso seguente:

1) gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di istruzione di secondo grado sono ricompresi, a pari titolo, tra i docenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

2) gli insegnanti tecnico-pratici, in possesso di laurea e degli altri requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi del capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica predetto.